

Prot. n. 17 I
del 02.06.2025



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Ufficio del Procuratore della Repubblica dott. Alberto Lari

**Oggetto: applicativo APP per l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, art. 1 c. 4).
Autorizzazione alla redazione ed al deposito degli atti con modalità analogiche.**

Premessa

A decorrere dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il regime obbligatorio del binario unico anche per le iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e per i riti speciali di cui al Libro V Titoli 1, 111 e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato).

In data 25 marzo 2025 è stata effettuata una riunione con i Mag. Rif e il RID del Distretto di Corte d'Appello di Genova per un confronto sulle problematiche condivise.

In data 26.03.2025 il D.G.S.I.A ha emesso una nota sugli interventi evolutivi di APP con fissazione di webinar informativi previsti per le date dell'1 e 2 aprile 2025 (dunque successive rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo dell'utilizzo dell'applicativo), il che rende maggiormente necessaria una sospensione dell'entrata in vigore del regime obbligatorio, anche per rendere possibile agli operatori - personale di segreteria e magistrati - di munirsi delle informazioni necessarie per la piena funzionalità dell'applicativo.

Ciò anche alla luce dei continui e recenti interventi di aggiornamento, adeguamento e implementazione rilasciati per l'applicativo in parola, l'ultimo dei quali, relativo proprio alla gestione telematica dei procedimenti relativi all'iscrizione delle notizie di reato e di quelli definibili con rito abbreviato, direttissimo e immediato, installato solo nel pomeriggio di venerdì 28 marzo 2025.



Alla seduta del *plenum* del C.S.M. 2/4/2025, la Settima Commissione, all'unanimità, ha proposto l'adozione della delibera "18/VV/2024 - (relatore Consigliere MARCHIANO', Consigliere BISOGNI) Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento al 1/4/2025", nella cui parte motiva si osserva che:

- **in relazione al procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.**, "le attuali caratteristiche di APP non possono essere considerate pienamente aderenti al dettato normativo. Infatti:

- non è possibile eliminare *sic et simpliciter* il reato indicato dalla P.G. in sede di trasmissione della NDR o dalla Segreteria all'atto dell'accettazione; è possibile modificarlo (aggiungendo un'aggravante) ma non sostituirlo con un altro (es. art. 712 c.p. in luogo dell'art. 648 c.p.); né è possibile eliminare un reato inserito per errore in fase di iscrizione. È necessario, invece, che in qualsiasi momento (anche successivo all'iscrizione) il PM mantenga la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto curando "l'aggiornamento delle iscrizioni", come del resto prevede il secondo comma dell'art. 335 c.p.p.;

- APP non consente, al magistrato che iscrive, di aggiungere o espungere le persone offese indicate nella CNR, né di modificare l'indicazione della "materia" del procedimento;

- non sembra possibile qualificare una notizia di reato che pervenga da CNR o da PDP quale seguito di un procedimento già esistente presso l'ufficio (si pensi alla querela sopravvenuta per un fatto per il quale già si procede): il sistema impone di iscrivere come nuovo procedimento e di provvedere poi alla sua riunione a quello esistente, con notevole spreco di tempo e di risorse.

Dal punto di vista giuridico si segnala la necessità di correggere le indicazioni di APP riferite alla qualificazione giuridica del fatto: a titolo di esempio, il sistema indica nell'elenco dei "reati" per i quali è possibile l'iscrizione le ipotesi di cui all'art. 625 co.1 c.p. (che sono circostanze aggravanti), mentre indica tra le aggravanti gli artt. 40 co.2, 81 e 110 c.p., che aggravanti certo non sono".

Inoltre, "oltre alle criticità di ordine normativo va segnalato come il procedimento di iscrizione risulti farraginoso e gravemente carente sotto il profilo dell'usabilità; il che, se non impedisce l'iscrizione dei procedimenti, la rallenta sensibilmente rispetto ai tempi richiesti nel regime analogico, in alcuni casi raddoppiandoli o triplicandoli.

Detto in sintesi, e tralasciando gli aspetti di dettaglio, l'interfaccia proposta al magistrato che si appresta all'iscrizione non riporta gli elementi essenziali per valutarne rapidamente la correttezza, né consente di consultare rapidamente l'atto (proveniente da PDP o da PNR) che ne è il presupposto. Per ogni procedimento è invece necessario seguire un percorso complicato e non intuitivo per valutare la correttezza degli elementi con cui si procede all'iscrizione. A tale riguardo, non appare superfluo ricordare che, a maggior ragione a seguito delle modifiche introdotte con il D.L.vo 150/2022, la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ha, oltre a quelle di ordine disciplinare, le conseguenze processuali previste tra l'altro dall'art. 335 quater c.p.p..";

- **in relazione al giudizio direttissimo**, “la norma introdotta presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie dove si svolge il rito direttissimo, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni (giudice e parti) che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio e la sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti. Ebbene, allo stato attuale, tale disponibilità non sussiste, il che è di ostacolo allo svolgimento del giudizio direttissimo secondo la modalità telematica. È un problema che non è limitato al solo giudizio direttissimo, ma riguarda altresì il giudizio abbreviato, il giudizio immediato e comunque tutte le udienze, preliminari e dibattimentali. Va ribadito, anche in questa sede, come non sia ad oggi risolta la più grave delle criticità segnalate nella precedente relazione relativa ad APP: la concreta impossibilità per tutte le parti del processo, che vi sono obbligate dal testo letterale dell’art.3 D.M. 217/2023, ad utilizzare lo strumento telematico per depositare, anche nel dibattimento, “atti, documenti, richieste e memorie” ”.

E ancora: “In ogni caso il flusso del rito direttissimo attualmente previsto da APP presenta criticità relative alla sua conformità con la dinamica processuale prevista dal codice di rito.

Infatti, iscritto il procedimento e creato il fascicolo telematico:

- è assente un flusso specifico per l’ipotesi di presentazione dell’arrestato al giudice effettuata direttamente dalla p.g. in udienza dibattimentale già in corso (art. 558 co.1 c.p.p.);
- è assente un flusso specifico per l’ipotesi in cui il giudice che non stia tenendo udienza la fissi a richiesta della p.g. quando riceve notizia dell’arresto (art. 558 co.2 c.p.p.);
- i due flussi presenti (indicati nel programma come “Giudizio Direttissimo Fissazione Udienza” e “Presentazione arrestato in direttissima”), prevedono la sola modalità “Redigi Atto”, non permettendo di caricare l’atto da esterno; presuppongono inoltre che il pubblico ministero, nel redigere l’atto, inserisca data ed ora dell’udienza per la celebrazione della direttissima: tali informazioni devono essere già in suo possesso, trattandosi di elementi che APP richiede come obbligatori e in mancanza dei quali il flusso si blocca, ma che al contempo l’applicativo non consente di richiedere al giudice. Manca infine un campo per l’indicazione del giudice monocratico;
- nel flusso “presentazione arrestato in direttissima” è necessario selezionare preventivamente il tipo di misura cautelare che il PM intenderà chiedere all’esito della convalida; si tratta di un adempimento che APP richiede, praeter legem, come obbligatorio;
- l’applicativo, infine, non contempla le ipotesi speciali di giudizio direttissimo previste dall’art. 449 co.5 c.p.p. o da leggi speciali (ad es. in materia di armi). È presente unicamente un flusso ‘residuale’ denominato ‘richiesta convalida a piede libero – giudizio direttissimo’, che si riferisce evidentemente alla sola ipotesi di arrestato posto in libertà dal P.M. ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.p..

Si segnala poi che APP non consente al pubblico ministero di accertare, per via telematica, il corretto adempimento dei doveri che l'art.386 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria nel caso di arresto o fermo, e segnatamente quello di trasmettere entro ventiquattro ore "il relativo verbale, anche per via telematica" (co.3). In nessun modo, infatti, è attualmente possibile, all'interno dell'applicativo, accertare l'ora di deposito del verbale e dunque il rispetto del termine, la cui violazione, è bene ricordarlo, comporta l'inefficacia dell'arresto o del fermo(art. 386 co.7 c.p.p.) e l'obbligo del pubblico ministero di disporre "che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà" (art. 389 c.p.p.).

Va rilevata inoltre la criticità relativa alla redazione del verbale dell'udienza di convalida del fermo/arresto nell'ambito del rito direttissimo: in particolare l'impossibilità di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei soggetti che non sono dotati di firma remota (imputato ed eventuale interprete) o che, pur essendone dotati, non possono sottoscrivere il verbale per la mancata disponibilità in udienza del flusso informatico (P.M. e avvocati). L'art. 137 c.p.p. prevede infatti che, salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 1, c.p.p. (che si riferisce alla sola udienza dibattimentale e dunque non a quella di convalida), "il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento".

L'applicativo, nella parte in cui non consente a tutte le parti intervenute di sottoscrivere il verbale, potrebbe quindi considerarsi "malfunzionante", il che giustificherebbe l'adozione ex art. 175 bis co.4 c.p.p., di una deroga alla formazione esclusivamente telematica del verbale dell'udienza di convalida dell'arresto, consentendo così la redazione cartacea del verbale medesimo.

Infine, si segnala come, una volta trasmesso il fascicolo telematico al giudice, le parti, e segnatamente l'imputato ed il suo difensore, non abbiano in udienza la materiale possibilità di prenderne conoscenza, non disponendo in quella sede degli strumenti informatici utili alla consultazione degli atti del procedimento";

- **In relazione al giudizio immediato**, "modelli e titolari non sono ancora implementati (vi è solo il titolare 'decreto di giudizio immediato da opposizione a decreto penale').

Conseguentemente, non è tuttora possibile per l'ausiliario del giudice apporre la propria sottoscrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 456 e 429, comma 1, lett. g), c.p.p. Si tratta di una criticità già segnalata a DGSIA, che ragionevolmente verrà gestita nelle prossime evolutive come già avvenuto per casi analoghi";

- **In conclusione**, "vengono in rilievo le criticità dell'applicativo APP anche in relazione ai nuovi delicati segmenti processuali oggetto di digitalizzazione. Anche in questo caso l'obbligatorietà ribalta sugli uffici e sugli utenti il peso organizzativo dei malfunzionamenti sui quali il dipartimento per la transizione digitale sta intervenendo per correggere "in corsa" i problemi segnalati.

Appare, pertanto, auspicabile che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di prevedere il doppio binario analogico/telematico fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati almeno per le iscrizioni ed il giudizio direttissimo”.

La proposta al plenum della Settima Commissione del C.S.M., in conseguenza di tali argomentazioni, è di deliberare come segue:

- di approvare le osservazioni di cui in parte motiva e di rimetterle al Ministro della Giustizia per l'adozione delle più opportune determinazioni sia al fine di porre rimedio ai difetti dell'applicativo APP, sia allo scopo di mantenere le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito;

- di dare mandato alla settima commissione di proseguire nel costante monitoraggio del dispiegamento del PPT, anche attraverso il ricorso alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione e alla rete dei RID riavviando inoltre i gruppi di collaborazione con il ministero.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica ritiene di aderire a quanto osservato dalla Settima Commissione del C.S.M. in merito alle inefficienze e malfunzionamenti di APP relativi all'iscrizione delle notizie di reato, al giudizio direttissimo e al giudizio immediato.

Difatti, il sottoscritto Procuratore, a seguito di prove tecniche del funzionamento di APP nei giorni anteriori al 1° aprile 2025, ha accertato in presenza del Mag.Rif. dell'Ufficio l'inefficienza e la difettosità della procedura informatica prevista da APP in particolare per l'iscrizione delle notizie di reato.

Ne deriva la necessità, di conseguenza, di dovere prendere provvedimenti per garantire la massima funzionalità dell'Ufficio, nei limiti dei poteri concessi dalla Legge al Dirigente dell'Ufficio giudiziario.

Sul punto, come noto, l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Si rileva, peraltro, che già in altro Distretto di Corte d'Appello (Napoli), è stato adottato il 31/03/2025, un provvedimento di sospensione, ai sensi degli artt. 110, 111, 111 bis, 111 ter, 175 bis cpp, congiuntamente dal Procuratore Generale e dai Procuratori della Repubblica.

In tale provvedimento si argomenta come segue:

“permangono, con specifico riguardo al rito direttissimo, le criticità già più volte segnalate e relative:

o a carenze strutturali dovute alla mancata cablatura di tutte le aule di udienza o al mancato integrale funzionamento di quelle cablate che non consentono l'utilizzazione

di APP in udienza anche per la mancanza delle necessarie postazioni informatiche per il Pubblico Ministero

o a carenze nello sviluppo dell'applicativo quali:

- la mancata previsione in APP della specifica profilatura per il pubblico ministero designato per l'udienza penale con la conseguente impossibilità per tale magistrato (qualora non coincidente con il pubblico ministero assegnatario del fascicolo in fase di indagini) di accesso al fascicolo digitale, peraltro certamente precluso allo stato al difensore;

- la mancata previsione dell'orario di pervenimento in Procura e di trasmissione al Tribunale degli atti cd. urgenti (arresti/fermi/sequestri). Ed invero l'orario di pervenimento presente sull'annotazione preliminare da Portale NDR non compare sulla scheda di iscrizione in APP né compare sulla trasmissione dell'atto del Pubblico Ministero al Tribunale.;

Rilevato, quanto **alle iscrizioni**, che, avuto riguardo al concetto di malfunzionamento come sopra determinato, deve certamente ritenersi che l'adozione diretta e traumatica di un sistema di iscrizione telematica oggetto di un applicativo di fatto non completamente realizzato (e per questo motivo oggetto di una ampia "release" di aggiornamento nel pomeriggio del 28 marzo, vale a dire pochi giorni prima della implementazione obbligatoria ex lege) debba avvenire in condizioni di **certezza operativa** avuto riguardo alle seguenti circostanze;

invero l'istituto della iscrizione della notizia di reato è l'architrave fondante del sistema delle indagini preliminari, posto che dalla stessa dipendono effetti sostanziali e procedurali che impattano sul sistema di obblighi e garanzie dell'agire del PM nel rispetto di diritti fondamentali della persona; si pensi alla valutazione (totalmente rinnovata a seguito della riforma Cartabia) dei **presupposti** per l'iscrizione stessa della notizia di reato, ovvero della iscrizione a carico di soggetto determinato, evento dal quale discendono effetti e conseguenze di strettissima interpretazione per quanto attiene ai termini delle indagini (ed ai rimedi che ora l'ordinamento attribuisce alle parti anche al fine di sindacare tali valutazioni del PM) ed al regolare sviluppo delle stesse;

è evidente pertanto che inconvenienti tecnici, strutturali o organizzativi (nel senso ampio sopra descritto) che incidono su tale fase, sia impedendo la tempestiva attività di iscrizione rispetto alla ricezione della notizia di reato, sia rendendo difficoltoso l'esercizio corretto ed adeguato dei relativi poteri, debbano essere ritenuti quali sintomatici di un malfunzionamento di tale sequenza procedimentale;

solo l'adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici (molti dei quali si ribadisce introdotti poche ore fa) attraverso la concreta applicazione sul campo (non discendendo affatto dal provvedimento qui adottato alcuna preclusione alla utilizzazione simultanea dello strumento digitale accanto a quello analogico) potrà rendere possibile la compiuta adozione del sistema telematico anche per la fase genetica delle indagini preliminari;

peraltro le ulteriori profonde modifiche attengono anche al PNDR – cioè la fase attinente all’inserimento della notizia di reato da parte degli Uffici Fonte – di tal che appare certo che le nuove funzionalità, ed a cascata, quelle attinenti ad APP, non potranno essere certamente “operative” (in quanto effettivamente e proficuamente utilizzabili) prima di un congruo ed effettivo periodo di sperimentazione pratica anche attraverso la necessaria attività di formazione degli Uffici Fonte;

Più specificamente in relazione alle iscrizioni:

- permangono le difficoltà tecniche già rappresentate e i tempi di iscrizione in APP sono incompatibili con i numeri degli Uffici del Distretto, comportando, come sperimentato da tutti gli Uffici del Distretto, tempistiche incompatibili con il buon andamento delle attività degli Uffici di Procura.*
 - permane l'impossibilità della iscrizione degli atti urgenti per i quali sono previste attività con scadenze temporali nelle 24/48 ore, non essendo stata ancora introdotta la previsione della indicazione di data e ora nel deposito degli atti provenienti dalla polizia giudiziaria a da trasmettere al GIP o al Tribunale (la data e l'ora sono presenti solo indicate nella “storia dell'atto”);*
- ritenuto, quanto ai tempi di lavorazione necessari a finalizzare le singole iscrizioni telematicamente, che il mantenimento degli attuali tempi di iscrizione non può essere garantito se non modificando gli assetti organizzativi degli uffici, penalizzando altri settori della Procura non meno rilevanti, a scapito evidentemente della qualità e dell'efficienza del lavoro degli Uffici;”*

P.Q.M.

Dispone

che il regime del doppio binario, telematico e analogico previgente, sia mantenuto a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 30 giugno 2025 per tutti gli atti per i quali è stata introdotta dal 1° aprile 2025 la modalità telematica, ossia **il procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., il giudizio direttissimo e il giudizio immediato**, con conseguente possibilità per i magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare i suddetti atti, anche con modalità analogiche (o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024);

che periodicamente ed in ogni caso in prossimità della scadenza di tale data, si verifichi, anche con la collaborazione del Mag.Rif. presso questo Ufficio e previa consultazione dei corrispondenti responsabili del Tribunale, se la funzionalità dell'applicazione abbia raggiunto il livello sufficiente per dare corso alla formazione obbligatoria in via telematica degli atti previsti dalla legge.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, al Presidente del Tribunale di Imperia, al Presidente di Sezione del Tribunale, al

coordinatore dell'ufficio GIP del Tribunale in sede, ai sostituti procuratori della Repubblica, al Mag.Rif. della Procura, al Dirigente amministrativo della Procura, al R.I.D. del Distretto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Imperia, 2/4/2025.

Il Procuratore della Repubblica
dot. Alberto Lari

